



### F.a.q. Rinnovo Affiliazioni/Aggregazioni – Quote di spettanza FISE anno 2018.

**Quesito:**

in merito alla circolare 09193 a firma del Presidente ti chiedo a chiarimento se le pratiche di affiliazione di enti provenienti da EPS/DSA), devono essere inviate alla federazione per il consiglio direttivo con la specifica richiesta di agevolare della nuova normativa promozionale, al fine di poi far riconoscere le patenti e i titoli dei tecnici?

**Risposta:**

**È riconosciuta la possibilità di affiliazione ai centri affiliati agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Sportive Associate (EPS/DSA) che ottemperino ai requisiti di base previsti dal Regolamento Generale in tema di affiliazioni.**

**La procedura di presentazione della domanda e di riconoscimento è uguale a quella prevista per gli altri enti richiedenti.**

**Quesito:**

Chiediamo come sarà normata l'equiparazione dei "Tecnici autorizzati FISE", come ci regoliamo per le associazioni che arrivano da Fitetrec Ante?

**Risposta:**

**le associazioni rientrano nella casistica delle associazioni provenienti da Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate (EPS/DSA). Di conseguenza è consentito per il 2018 ai tecnici abilitati da Fitetrec Ante di operare in F.I.S.E.. Nel corso dell'anno sarà programmato percorso di formazione e di adeguamento dei titoli di questi ai titoli F.I.S.E.**

**Quesito:**

Come da Regolamento Generale Fise capo IV art 19 l'ente aggregato può tra le altre cose al punto n. 19.1.2 rilasciare e rinnovare patenti Non agonistiche a maggiorenni e al punto 19.1.3. rinnovare le patenti agonistiche esclusivamente a soggetti maggiorenni.

Possono farlo anche le aggregazioni che lo scorso anno avevano richiesto AGGREGAZIONE con rilascio patenti e che non abbiano impianto?

Il dubbio sorge perchè nei requisiti al punto 20.7 cita "In caso di aggregazione con impianto, dichiarazione di ricevuta informativa, (...)" ma da nessuna parte si evince la necessità dello stesso.

**Risposta:**

**Le aggregazioni possono essere con o senza impianto, in entrambi i casi possono 19.1.2 e 19.1.3.**

**Quesito:**

Nel modulo da presentare obbligatoriamente al rinnovo "Dichiarazione di consapevolezza" c'è lo spazio per la PEC. Per le ASD non sarebbe obbligatoria ma fortemente consigliata, è così? O diventa obbligatoria per essere compilato così il modulo in ogni sua parte?

**Risposta:**

**E' fortemente consigliata per le A.S.D. la disponibilità di un indirizzo P.E.C.. Si procede a affiliare anche senza l'indicazione della P.E.C.. L'A.S.D. priva di indirizzo P.E.C. riceve comunicazioni formali da F.I.S.E. all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato. L'A.S.D. corre il rischio di non avere certezza di ricezione delle comunicazioni che le vengono inoltrate.**



**Quesito:**

Nel modulo "Dichiarazione di assenza per delitti dolosi dei componenti l'organo sociale" non vi sono gli istruttori, sono esentati da tale dichiarazione?

**Risposta:**

**La dichiarazione è richiesta per i componenti dell'Organo cioè Presidente e Consiglieri. Gli Istruttori dovranno compilarla solo nel caso in cui siano anche Presidente o Consigliere dell'ente.**

**Quesito:**

Vorrei sapere se un Centro Ippico Fise avendo richiesta da altro Ente di equitazione può affittare il suo centro. Per una tappa di campionato Regionale+tappa Mipaaf FitetrecAnte-

**Risposta:**

**Il Comitato Organizzatore di una Manifestazione NON deve necessariamente coincidere con il gestore dell'impianto. Il Comitato che richiede l'inserimento in calendario F.I.S.E. di una manifestazione e la successiva approvazione del programma è responsabile per la disponibilità dell'impianto nei giorni di gara. F.I.S.E. è estranea ai rapporti che consentono tale disponibilità (comodato gratuito o oneroso, affitto temporaneo, ecc.)**

**Quesito:**

Come ci si deve comportare con quelle associazioni che fino al 31 dicembre con il precedente regolamento erano classificate come 'AGGREGATE SENZA RILASCIO DI PATENTE' senza una sede operativa, costituite per l'organizzazione di eventi, che godevano di agevolazioni fiscali ed iscrizione al registro del Coni (in alcune regioni obbligatorio per accedere a contributi pubblici). Le Associazioni è preposte all'organizzazione delle gare come vengono inquadrate? Vanno trasformate in Affiliazioni base, senza rilascio patente? Deve essere deliberata in consiglio federale? Quale procedura va adottata?

**Risposta:**

**Per quanto concerne il tipo di attività svolta dall'Associazione, ossia l'organizzazione di eventi, ai fini F.I.S.E. può operare anche quest'anno come aggregata che si propone quale Comitato Organizzatore. Tale attività ovviamente è svolta al solo fine dilettantistico e di promozione dello sport, e non come attività imprenditoriale.**

**È di competenza di chi assiste i profili fiscali dell'Associazione valutare se l'attività può effettivamente inquadrarsi quale attività dilettantistica o assume profili veri e propri di organizzazione profit.**

**Per quanto riguarda l'iscrizione al Registro CONI e quindi l'accesso al regime fiscale agevolato, l'aggregata non può avvalersi del riconoscimento ai fini sportivi e dei conseguenti benefici fiscali derivanti dall'iscrizione nel Registro CONI, essendo tale iscrizione, ai sensi dell'art. 3 delibera Coni n. I2BB/2004, riservata esclusivamente agli enti affiliati. Sugeriamo quindi opportune cautele per quanto contabilmente e fiscalmente operato in passato.**

**Quesito:**

l'associazione sportiva dilettantistica XXXX nel 2017 aveva la qualifica di aggregato nazionale con iscrizione al registro del Coni. Leggendo le istruzioni per l'aggregazione relativa all'anno 2018, sembra che la qualifica di aggregato nazionale non è più sufficiente per avere l'iscrizione al registro del Coni. Per cortesia potete darmi conferma di questo e dirmi quali sono le possibilità per avere l'iscrizione al registro del Coni. Inoltre l'associazione ha optato per la legge 398/91, la mancata iscrizione al registro fa decadere anche i benefici della legge?



**Risposta:**

Confermiamo che l'aggregata nazionale non è dal 2004 fra i soggetti a cui la legge consente l'iscrizione al Registro CONI che è consentita solo agli enti affiliati (art. 3 delibera Coni n. I2BB/2004) i quali possono aver accesso al regime fiscale agevolato normato dalla legge 398/91.

**Quesito:**

necessitiamo di sapere se possiamo accogliere gli statuti di queste associazioni che non prevedono espressamente l'obbligo di conformarsi allo statuto e ai regolamenti della FISE, in base all'art.5.1.2. b

**Risposta:**

**Gli statuti non in regola con le normative vigenti dovranno essere modificati entro dicembre 2018.**

**Quesito:**

abbiamo registrato un primo Statuto nel 2006 e altri due revisioni successive di cui l'ultima nel 2015, vorremmo sapere se la **Data Registrazione Statuto** da indicare è la prima data di registrazione o l'ultima.

**Risposta:**

**Dovrà essere indicata la data di registrazione delle Statuto, intesa come la data dell'acquisizione del codice fiscale, non quella delle modifiche successive.**

**Quesito (nostro):**

quanto previsto dall'articolo 19.1.2 e 19.1.3 vale anche per le aggregate nazionali e per le aggregate senza impianto?

**Risposta:**

**Si**

**Quesito:**

Se io faccio salto ostacoli + ludico + pony + volteggio oltre i 300 € dell'affiliazione base quanto **pago?**

**Risposta:**

**€ 300 affiliazione base che consente di svolgere attività ludica e relativi tesseramenti ed effettuare rinnovi di tesseramenti per adulti + € 100 prima abilitazione per attività agonistica (in questo caso salto ostacoli) + € 50 (eventuali altre discipline che possono essere anche più di una. Naturalmente serve il tecnico di riferimento per ciascuna disciplina).**

**Quindi il massimo che si può pagare per un'Affiliazione è € 450. Si precisa che in base al nuovo Regolamento un Affiliato (esempio in discipline olimpiche) può tesserare anche un atleta che ha patente in disciplina olimpica e un'altra patente in una disciplina non olimpica.**

**Quesito:**

Se il proprietario è un centro ippico affiliato deve pagarla lo stesso?

**Risposta:**

**Il proprietario NON è obbligato a tesserarsi: Infatti era una facoltà già con il precedente Regolamento e resta una facoltà ai sensi dell'art. 9.1 b) del nuovo Regolamento.**

**E' stata prevista la facoltà solo per offrire l'opportunità a un proprietario di poter godere della copertura assicurativa (esempio se dovesse tenere a mano il cavallo durante una ricognizione del percorso da parte del cavaliere e farsi male avrebbe diritto al risarcimento assicurativo).**

**In precedenza un proprietario quando chiedeva di essere tesserato veniva inquadrato come patente A che invece riguarda l'attività sportiva.**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**Se il proprietario è un ente affiliato o già un tesserato ad altro titolo non avrebbe motivo o interesse a tesserarsi come proprietario.**

**Quesito:**

Se il proprietario è un tesserato (cavaliere) deve pagarla lo stesso?

**Risposta:**

**Vedi sopra**

**Quesito:**

Se il cavallo è intestato a minore la paga il minore o bisogna tesserare il genitore?

**Risposta:**

**Vedi sopra.**

**Quesito:**

per chi ha vinto il progetto sport di salto ostacoli viene rimborsata la quota affiliazione + abilitazione discipline olimpiche tot. 400 €?

**Risposta:**

**Si, Affiliazione + abilitazione discipline olimpiche.**

**Quesito:**

*“Prima iscrizione di cavalli o pony che svolgono attività ludico-addestrativa e di avviamento allo sport” con questa iscrizione un cavallo/pony può fare tutte le attività che si fanno con la patente ludica (quindi salto fino a 80 cm.)*

**Risposta:**

**Può partecipare a manifestazioni ludiche addestrative (previste dalla patente A) al di fuori del circolo di appartenenza. Invece l'iscrizione a zero è prevista solo per i cavalli e/o pony che svolgono attività ludico addestrativa all'interno del circolo di appartenenza.**

**Quesito:**

**cosa intendete per dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in merito alle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'impianto sportivo?**

**Risposta:**

La Federazione ha competenza a verificare esclusivamente i requisiti sportivi e non ha responsabilità per quelli urbanistici, edilizi, igienico-sanitari, amministrativi, ecc., che sono di competenza delle amministrazioni ed enti preposti e competenti e la cui sussistenza resta nell'esclusiva responsabilità del Legale Rappresentante dell'Ente affiliato.

**Quesito:**

**Se una società affiliata da molti anni di cui non si riesce a reperire l'Atto Costitutivo, quale prassi si deve seguire a proposito?**

**Risposta:**

Se trattasi di Società (anche se non a scopo di lucro quali le società sportive dilettantistiche costituite nelle varie forme previste) copia dell'atto si può estrarre con visura telematica dal pubblico registro delle società accessibile da chiunque abbia attivato il collegamento con il sistema “Telemaco”.

Se trattasi di Associazione bisogna recarsi presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l'atto costitutivo. In quella sede bisogna chiedere la procedura. Servono sicuramente il codice fiscale dell'associazione e del legale rappresentante al momento della registrazione, la data di costituzione. Se sono trascorsi più di 10 anni è possibile che l'atto sia stato inviato all'archivio centrale.



In alternativa bisogna fare una denuncia di smarrimento presso le Forze dell'Ordine e redigere e registrare un atto ricognitivo che da atto dello smarrimento e riproduce tutti i contenuti dell'atto smarrito.

In alternativa l'ASD potrebbe convocare l'Assemblea dei Soci con all'Ordine del Giorno "modifiche Statuto e approvazione nuovo testo integrale dello Statuto Associativo" o simile, e predisporre Statuto da fare approvare come modifica ai Soci. Non è necessario che l'assemblea abbia verbalizzazione affidata a notaio. Il verbale può essere redatto da uno dei presenti a ciò incaricato dall'assemblea e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

**Quesito:**

**Nel regolamento Art. 3 (Affiliazione-Aggregazione) punto 3.5: "Tutti i cavalli che svolgono attività..... devono essere iscritti annualmente nei termini determinati dal presente regolamento ai ruoli federali del cavallo atleta".**

**Sono compresi anche i 10 Cavalli dell'elenco che deve essere inserito? In questo caso se ci sono dei cavalli non ancora iscritti o rinnovati e non potendo la Società tesserarli finché non rinnova l'affiliazione, come ci si deve comportare?**

**Risposta:**

Il documento denominato disponibile sul sito per l'autocertificazione denominato "*Autocertificazione Leg. Rappr. prov. disc. - Resp. e Cons*" richiede che il Presidente dell'Ente autocertifichi una serie di requisiti fra cui la dichiarazione della stabile scuderizzazione di 5 (per il rinnovo dell'Affiliazione) o 10 cavalli o pony (per l'abilitazione all'attività delle Discipline Olimpiche) da elencare nominativamente. Tale obbligo (imposto dall'art. 4 punto 3 dello Statuto) trova successivo completa soddisfazione nel successivo tesseramento dei cavalli che è fatto dopo il completamento dell'iter di rinnovo affiliazione.

**Quesito:**

**I documenti di autocertificazione di " assenza condanne per delitti dolosi" dei componenti dell'organo sociale, in cui è indicato " da allegarsi alla richiesta di 1^ affiliazione/aggregazione, devono essere trasmessi anche in caso di rinnovo? Alcune società non li trasmettono perché è indicato che devono essere trasmessi in caso di prima affiliazione.**

**Risposta:**

Il documento disponibile sul sito e denominato "*Autocertificazione di assenza condanne per delitti dolosi*" dovrà essere presentato in sede di prima affiliazione, e rinnovato allegandone il pdf ogni qual volta l'Organo Sociale verrà rinnovato, o comunque subirà modifiche nella propria composizione. In caso di modifiche dell'Organo Sociale dovrà essere altresì caricato il pdf del verbale dell'organo che ha proceduto al rinnovo o all'integrazione.

**Quesito:**

**Vogliate cortesemente chiarire se in sede di riaffiliazione 2018 gli Istruttori che svolgono attività in due Associazioni debbano effettuare già da quest' anno l'autocertificazione dichiarando di svolgere in prevalenza attività presso il Centro che si riaffilia. L'obbligo relativo scatta direttamente dal 2019 e quindi la situazione per il 2018 rimane invariata? In caso l'autocertificazione debba essere resa cosa accade per l'altra Associazione dove l'istruttore opera?**

**Risposta:**

L'art. 7.1 vi. prescrive che **tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2019**: "*Istruttore Federale II livello Discipline Olimpiche in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Istruttore potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);*"



**Quesito:**

solleviamo il problema del controllo dei componenti il Consiglio Direttivo e soprattutto i quadri tecnici delle società che richiedono il rinnovo, cioè quella "griglia" che è sempre esistita e che ci consentiva il confronto con l'anno precedente.

**Risposta:**

Con la nuova procedura non essendoci più la griglia basterà caricare l'ultimo verbale di elezione del Consiglio direttivo dal quale se ne evincerà la composizione. Qualora nel verbale dovessero mancare i quadri tecnici si chiederà all'Associazione di confermarli o inviare le eventuali modifiche.

L'Affiliato potrà verificare l'ultima situazione comunicata alla F.I.S.E. nella videata "Consiglio Direttivo". Se non sono intervenute modifiche alla composizione dell'Organo Sociale la situazione che già risulta nella videata Consiglio Direttivo rimane immutata e nulla deve essere inviata al Comitato Regionale.

**Quesito:**

abbiamo verificato che - qualora un centro in fase di richiesta di riaffiliazione - dimentichi di "flaggare" una disciplina (ad es. discipline olimpiche) - non può più rientrare e correggere la dimenticanza.

**Risposta:**

E' stata già richiesta una modifica alla società incaricata del servizio informatico, grazie alla quale i Comitati Regionali potranno apportare le opportune modifiche.

**Quesito:**

la presente per porre una domanda: abbiamo intenzione di cambiare il Centro Ippico da A.S.D. in una Società Sportiva, a breve entro Marzo; rinnovo l'Associazione Centro Ippico XXXXX A S.D. in data 4 gennaio 2018 scegliendo il pagamento in 2 Rate. A marzo sarà affiliata la nuova Società con nuovo Codice fiscale e partita IVA pagando e inserendo i dati per un primo Rinnovo/Affiliazione, ma dovrò pagare anche la seconda rata del Centro Ippico Campalto A.S.D.?

**Risposta:**

Il pagamento in due rate è una comodità concessa agli Affiliati per alleggerire il carico dei pagamenti ad inizio dell'anno.

Con la richiesta di rinnovo affiliazione, l'associato assume l'obbligo di pagare l'importo annuale. E contabilmente F.I.S.E. registra un credito nei confronti dell'Associato che andrà interamente pagato.

Se cambia codice fiscale e partita IVA trattasi di nuova società da affiliare, dovrà quindi pagare la relativa quota per ottenere la nuova affiliazione, l'Associazione perde l'anzianità pregressa e i tesserati dovranno effettuare un cambio di residenza sportiva dall'ASD alla SSD.

Se la trasformazione dell'ASD in SSD avverrà come trasformazione (mantenendo stesso Codice Fiscale o Partita Iva), si crea una situazione di continuità del soggetto giuridico e quindi NON sarà dovuto ulteriore pagamento.

**Quesito:**

a) Dobbiamo richiedere con e mail al nostro Comitato, il cambio specialità da "cavalli italiani" ad "attività ludico addestrativa"?

b) il cavallo deve essere intestato al circolo o anche un socio può richiedere questo rinnovo a costo € 0,00?

**Risposta:**

a) Certo, va richiesto al C.R. di appartenenza. Tutte le modifiche che si effettuano su un'iscrizione cavallo/pony, devono essere richieste al Comitato Regionale.





Federazione Italiana Sport Equestri

b) Il documento Riepilogo Quote Fise 2018 prevede:

Rinnovo cavalli attività ludico-addestrativa Club (attività solo all'interno dell'Ente che provvede al rinnovo)	0,00
---	------

Nessuna previsione vincola la proprietà. E' importante che l'Affiliato che provvede al rinnovo sia quello presso il cui impianto avviene l'impiego del cavallo o pony per la scuola.

Se il cavallo o pony verrà movimentato per fare manifestazioni ludico addestrative in impianti differenti da quelli dell'affiliato che ha provveduto al rinnovo, dovrà pagare:

Rinnovo cavalli o pony Ludico-addestrativo che svolgono attività ludico-addestrativa e avviamento allo sport. (con possibilità di partecipazione a manifestazioni ludiche previste per patenti A)	30,00
---	-------

**Quesito:**

a) I nostri pony sono, attualmente, al 90% iscritti come "specialità ludico addestrativa" per quelli che, nel 2018, parteciperanno a manifestazioni mounted games previste per patenti "B" dobbiamo quindi procedere al tesseramento "pony"?

**Risposta:**

a)La risposta è si

**Quesito:**

I "passaggi" da una specialità all'altra (di cui ai punti precedenti) hanno un costo? Se si quale?.

**Risposta:**

l'importo richiesto sarà quello riportato nella tabella delle quote.

**Quesito:**

Sono il Presidente di un'Associazione; la nostra attività principale è l'organizzazione di concorsi di salto ostacoli, e non abbiamo un centro di riferimento. L'anno scorso abbiamo provveduto all'iscrizione come Aggregata Senza Rilascio Patenti presso la FISE e il CONI. Visto che l'Affiliazione 2018 con annessa abilitazione in Discipline Olimpiche, per lo svolgimento dei suddetti concorsi di salto ostacoli, implica anche il rilascio di n°10 patenti entro il primo mese di affiliazione, e noi non abbiamo un centro di riferimento e non svolgiamo l'attività di rilascio patenti, volevo sapere se l'Affiliazione con l'abilitazione in Discipline Olimpiche, è l'unico modo che abbiamo per continuare a svolgere la nostra attività di organizzazione di concorsi e contemporaneamente essere iscritti al regime fiscale agevolato.

**Risposta:**

Per quanto concerne l'abilitazione alle discipline olimpiche la stessa non è necessaria per il tipo di attività svolta dall'Associazione, ossia l'organizzazione dei concorsi di Salto Ostacoli, che può operare anche quest'anno come aggregata per l'organizzazione di concorsi.

Per quanto riguarda l'iscrizione al Registro CONI e quindi l'accesso al regime fiscale agevolato, l'aggregata non può avvalersi del riconoscimento ai fini sportivi e dei conseguenti benefici fiscali derivanti dall'iscrizione nel Registro CONI, essendo tale iscrizione, ai sensi dell'art. 3 delibera Coni n. I2BB/2004, riservata esclusivamente agli enti affiliati. Sugeriamo quindi opportune cautele per quanto contabilmente e fiscalmente operato in passato.

**Quesito.**

Se un Istruttore di un Centro in possesso di più qualifiche (es- Istruttore di 2 liv. e Tecnico di Eq. Campagna 2 liv) risulta indicato attualmente con quelle qualifiche come Istruttore/Tecnico



Federazione Italiana Sport Equestri

---

del Centro e nella riaffiliazione è stata selezionata solo l'opzione Discipline Olimpiche delle due qualifiche presenti va rimossa quella di Tecnico Eq. Di Campagna? La presenza nella scheda del tesseramento on line della qualifica di Tecnico di Campagna è per se sola sufficiente a consentire il rilascio delle patenti attinenti o è necessario che venga spuntata (nell'apposito quadratino) anche la Disciplina Eq. Di Campagna in sede di riaffiliazione?

**Risposta:**

La carica non va rimossa ma potrà essere utilizzata per il rilascio delle patenti attinenti solo se verrà richiesta l'abilitazione per la disciplina equitazione di campagna.

**Quesito.**

**Le Associazioni FISE hanno l'obbligo di inviare al Registro CONI i dati anagrafici dei tesserati?**

**Risposta:**

La domanda viene posta dalle Associazioni FISE affiliate anche ad Enti di Promozione Sportiva, questi ultimi hanno da quest'anno l'obbligo di aderire alla versione 2.0 del Registro CONI che prevede una serie di adempimenti nell'invio dei dati dei tesserati tra cui anche il Codice fiscale. La FISE aderirà alla versione 2.0 da gennaio 2019 e provvederà lei stessa all'invio di questi dati al Registro CONI, dati che sono peraltro già presenti nel nostro database.